



**CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA**

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTI: gli esiti della riunione tenutasi presso la Questura di Venezia il giorno 23/05/2024;

VISTA: la programmazione per gli accosti delle navi previste scalare il porto di Venezia il giorno 25/05/2024;

CONSIDERATA la necessità di garantire il sicuro transito delle navi passeggeri da crociera nei canali lagunari marittimi, nonché la loro permanenza all'ormeggio, attraverso l'adozione di misure precauzionali aggiuntive tese a prevenire potenziali situazioni di criticità;

VISTO: il "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia", approvato con propria Ordinanza n.10/2023 in data 09/03/2023 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA: la propria Ordinanza n. 04/2010 in data 27/01/2010 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale vengono stabilite le distanze da mantenere per ragioni di security dalle banchine delle port facility e dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia;

VISTA: la Legge n. 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTI: gli articoli 17, 24, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

ORDINA

Articolo 1

(Area di esclusione)

Il giorno 25/05/2024, durante la navigazione delle navi passeggeri da crociera dalla bocca di porto di Malamocco fino all'accosto assegnato viene stabilita, attorno ad esse, un'area di esclusione (cd. *exclusion zone*), nella quale è vietato l'accesso a tutte le unità navali, come sotto specificato e rappresentato graficamente:

- 1500 metri dalla prua della nave da crociera;
- 1000 metri dalla poppa della nave da crociera;
- 40 metri dalle murate della nave da crociera.




Figura 1 – Exclusion zone attorno alle navi passeggeri da crociera

Articolo 2

(Interdizione alla navigazione)

I seguenti specchi acquei portuali sono interdetti alla navigazione:

- Bacino Molo B (specchio acqueo delimitato dalla congiungente tra i punti A-B⁽¹⁾ - meglio riportato nello stralcio grafico sottostante in colorazione in risalto **gialla**);
- Canale Industriale Ovest (specchio acqueo delimitato dalle congiungenti C-D ⁽²⁾, D-E ed E-F ⁽³⁾ meglio riportato nello stralcio grafico sottostante in colorazione in risalto **rossa**).




Figura 2 – Gli specchi acquei interdetti alla navigazione, indicati in colorazione in risalto gialla (Bacino Molo B) e rossa (Canale Industriale Ovest) aventi le seguenti coordinate nautiche:

(1) **Punto A:** coord. 45°27'14.64"N - 012°15'22.82"E - **Punto B:** coord. 45°27'7.13"N - 012°15'27.15"E

(2) **Punto C:** coord. 45°27'16.22"N - 012°14'38.32"E - **Punto D:** coord. 45°27'14.86"N - 012°14'37.57"E

(3) **Punto E:** coord. 45°27'21.31"N - 012°14'22.62"E - **Punto F:** coord. 45°27'20.66"N - 012°14'22.53"E

Articolo 3

(Esenzioni)

I divieti di cui agli art. 1 e 2 non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso e dei servizi tecnico-nautici.

I divieti di cui all'art. 2 non si applicano alle unità navali dei concessionari dei servizi portuali, nonché alle navi mercantili ormeggiate o dirette agli accosti insistenti negli specchi acquei sopra richiamati.

Articolo 4

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

La presente Ordinanza ha validità nell'arco temporale dalle ore 07:00 alle ore 20:00 del giorno 25/05/2024.

I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del D.l.vo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì (data della firma digitale)

**IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI**

firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FILIPPO GIOVANNI MARIA MARINI

In Data/On Date:
giovedì 23 maggio 2024 16:35:40